

La legittima difesa domiciliare e i limiti della presunzione di proporzionalità. Nota a Cass., Sez. I Pen., 18 dicembre 2025, ud. 9 ottobre 2025, n. 40732

Home self-defense and the limits of the presumption of proportionality. Commentary on Supreme Court (I Criminal Section), 18 December 2025, n. 40732

di Leonarda Difonte

Abstract [ITA]: Il contributo approfondisce la disciplina della legittima difesa c.d. “domiciliare”, soffermandosi sui limiti applicativi della presunzione di proporzionalità prevista dall’art. 52, comma 4, c.p. La pronuncia in esame, in particolare, esclude ogni automatismo, affermando che la violazione di domicilio non è di per sé sufficiente a legittimare la reazione difensiva. La presunzione di proporzionalità esige, infatti, l’accertamento della necessità e inevitabilità della difesa e dell’attualità di un pericolo di offesa ingiusta non altrimenti contenibile. Tale verifica è demandata al rigoroso apprezzamento del giudice di merito, in una prospettiva volta a preservare la natura eccezionale dell’esimente, in coerenza con i principi di offensività e proporzionalità.

Abstract [ENG]: *The paper explores the rules governing home self-defense, focusing on the limits of the presumed proportionality under Art. 52(4) of the Italian Criminal Code. Specifically, the ruling under review excludes any automatic application, stating that trespassing is not sufficient to justify a defensive reaction. Indeed, the presumption of proportionality requires the assessment of the necessity and inevitability of the defense, as well as the imminence of a threat of unjust harm that cannot be otherwise averted. Such verification is entrusted to the rigorous assessment of the trial judge, in order to preserve the exceptional nature of this justification, in accordance with the principles of offensiveness and proportionality.*

Parole chiave: Legittima difesa domiciliare – causa di giustificazione – proporzionalità – offensività

Keywords: *Home self-defense – justification – proportionality – offensiveness*

SOMMARIO: 1. L’inquadramento della vicenda – 2. La riforma della legittima difesa alla luce della l. 26 aprile 2019, n. 36 – 3. Presunzione di proporzionalità e limiti applicativi dell’art. 52, comma 4, c.p. – 4. Conclusioni.

1. L’inquadramento della vicenda.

La vicenda *sub iudice* ha tratto origine da un contesto di protratta conflittualità condominiale, sfociato nella morte di una donna, attinta all’addome con un coltello da cucina dalla vicina di casa. In primo grado, l’imputata era stata chiamata a rispondere di omicidio volontario ai sensi dell’art. 575 c.p. All’esito del giudizio abbreviato il GUP, presso il Tribunale di Catania, invece, aveva riqualficato il fatto ai sensi degli artt. 52, 55 e 589 c.p., ravvisando un eccesso colposo nell’ambito della legittima difesa domiciliare.

Riconosciuta la diminuyente del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., la pena era stata determinata in due anni di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte di assise di appello di Catania, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, invece, era pervenuta a una diversa ricostruzione della dinamica fattuale.

In particolare, aveva accertato che la vittima e i familiari di questa si fossero trattenuti sul

pianerottolo, senza introdursi nell'abitazione dell'imputata. Le tracce ematiche rinvenute all'esterno dell'appartamento, unitamente all'assenza di sangue al suo interno, avrebbero confermato, allora, che il fendente fosse stato inferto proprio al di fuori della soglia domestica.

Su tali basi, la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza tanto della legittima difesa, anche sotto il profilo putativo, quanto dell'eccesso colposo¹; ciò, riqualificando il fatto come omicidio volontario e rideterminando la pena in nove anni e quattro mesi di reclusione, pur applicando la diminuzione di cui all'art. 89 c.p.

Investita del ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato l'infondatezza delle censure difensive, rilevando che, alla luce dell'accertamento operato dai giudici di merito, non fosse ravvisabile alcuna violazione di legge nell'esclusione della causa di giustificazione invocata.

In tale occasione, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la legittima difesa domiciliare, pur nella formulazione risultante dalla riforma del 2019, non ha affatto introdotto una licenza generalizzata all'uso della forza nello spazio domestico, ma ha individuato come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa soltanto quando la tutela pubblica non sia in concreto praticabile. Essa presuppone, pertanto, «la sussistenza delle precondizioni della necessità e dell'inevitabilità della reazione, nonché l'attualità di un pericolo di offesa ingiusta non altrimenti contenibile». Le suddette condizioni esigono «un rigoroso accertamento in concreto, rimesso all'apprezzamento del giudice», e non possono essere ritenute in via preventiva o automatica in ragione della mera collocazione spaziale del fatto².

La violazione, o il rischio di violazione di domicilio, di per sé considerati, non sono, dunque, sufficienti a integrare un pericolo attuale per l'incolumità, dovendo il giudice verificarne intensità, modalità e direzione dell'offesa. In difetto di tali presupposti, resta preclusa anche la configurabilità dell'eccesso colposo. Da ciò il rigetto del ricorso e la conferma dell'inquadramento della condotta nell'alveo dell'omicidio volontario.

2. La riforma della legittima difesa alla luce della l. 26 aprile 2019, n. 36.

L'istituto della legittima difesa, nella fisionomia risultante dalla riforma del 2006 (l. 13 febbraio 2006, n. 59), è tornato al centro del confronto politico-criminale allorché si è nuovamente prospettata l'esigenza di un ampliamento dell'area di operatività della scriminante³. La precedente novella era stata ritenuta insoddisfacente, non tanto per gli esiti applicativi in concreto, quanto per l'incapacità di sottrarre chi si era difeso dall'iniziativa penale e dal conseguente vaglio processuale⁴.

In tale esatto contesto si colloca, allora, la l. 26 aprile 2019, n. 36, circoscritta esclusivamente alla legittima difesa domiciliare e sorretta dall'intento di assicurare la massima immunità possibile sul piano penale, civile e processuale a chi reagisca a un'aggressione consumata nei luoghi di cui all'art.

¹ Sul punto cfr. Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 19065: «l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati».

² In riferimento alle condizioni richieste, vd. Cass., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 33191, che ha sottolineato come, ai fini dell'integrazione dell'esimente, all'introduzione domiciliare debba accompagnarsi un attacco o quantomeno il pericolo di un'aggressione; Cass. n. 19065/2019 cit., con riguardo a fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l'esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l'agente ed i suoi familiari, disarmata, aveva tentato di scavalcare il cancello esterno dell'abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della legittima difesa non ravvisando l'attualità del pericolo di offesa (per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti), né necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica.

³ Vd. A. CERETTI – R. CORNELLI, *Il diritto a non avere paura. Sicurezza, populismo penale e questione democratica*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2019, 11, 1482 ss per cui: «la sicurezza è sempre più concepita come un diritto individuale, espressione del più ampio concetto di ordine pubblico, tutelabile attraverso il diritto penale».

⁴ M. MICHELOZZI, *Fuori dalla legittima difesa*, in www.questionegiustizia.it, 9 gennaio 2019.

614 c.p. Sul versante penalistico, l'obiettivo è stato perseguito attraverso un duplice livello di intervento, in rapporto di progressione logica: *da un lato*, l'estensione dell'area della giustificazione mediante la modifica dell'art. 52 c.p.; *dall'altro*, l'attenuazione della responsabilità per eccesso colposo ex art. 55 c.p., destinata a operare qualora la condotta non possa essere integralmente ricondotta alla causa di giustificazione⁵.

Con specifico riguardo al piano dell'antigiuridicità, la novella del 2019 ha inciso sul secondo e sul terzo comma dell'art. 52 c.p., già aggiunti nel 2006, inserendo un nuovo quarto comma. L'intervento di cui al terzo comma ha assunto una natura essenzialmente coordinativa, estendendo la disciplina anche ai luoghi equiparati al domicilio. Più significativo è, invece, l'innesto dell'avverbio "sempre" nel secondo comma, volto a rafforzare la presunzione di proporzione tra offesa e difesa nei casi di violazione di domicilio.

La scelta legislativa, che, secondo parte della dottrina, si sarebbe limitata a ribadire un carattere già assoluto della presunzione e, secondo altra parte, l'avrebbe trasformata da *iuris tantum* in *iuris et de iure*, ha sollevato rilevanti perplessità di compatibilità con i principi personalistici di cui all'art. 2 Cost. e con l'art. 2, par. 2, CEDU⁶.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha tendenzialmente ridimensionato – in maniera condivisibile – la portata innovativa della modifica, qualificandola come un mero rafforzamento della presunzione, senza alterazione dei criteri valutativi complessivi dell'esimente, restando, comunque, affidato al giudice il controllo sull'attualità del pericolo, sulla necessità e sulla costrizione della reazione⁷.

Ulteriore profilo problematico si rinviene nell'introduzione del quarto comma dell'art. 52 c.p., il quale stabilisce che agisce "sempre" in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere un'intrusione realizzata con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Ne risulterebbe, almeno in linea teorica, un sistema tripartito: la disciplina generale di cui al primo comma dell'art. 52 c.p., applicabile fuori dal domicilio; la legittima difesa domiciliare "rafforzata" ai sensi dei commi secondo e terzo, operante nei casi di violazione di domicilio; e, infine, la forma ulteriormente ampliata prevista dal quarto comma, riservata alle intrusioni connotate da violenza o minaccia⁸: tre modelli che, pur riconducibili alla medesima *ratio* di autotutela residuale rispetto all'intervento statuale, differiscono per ampiezza applicativa e per intensità della tutela riconosciuta al soggetto agente.

3. Presunzione di proporzionalità e limiti applicativi dell'art. 52, comma 4, c.p.

Di particolare rilievo è l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza in ordine alla presunzione di proporzionalità, rafforzata nel secondo comma dell'art. 52 c.p. mediante l'inserimento dell'avverbio "sempre" e proiettata, con maggiore intensità, nel nuovo quarto comma. L'intervento legislativo, pur orientato a valorizzare la tutela del domicilio, non ha inciso, però, sulla struttura di fondo

⁵ G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento*, in www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2019; L. RISICATO, *Le interferenze tra antigiuridicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare*, in *Leg. Pen.*, 2019, 6, 2 ss; S. RAFFAELE, *La resistibile ascesa della nuova legittima difesa domiciliare*, in *Studium Iuris*, 2019, 9, 990 ss; G. DE SANTIS, *La nuova legittima difesa intra moenia*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2020, 1, 355 ss; G. AMARELLI, *La nuova legittima difesa domiciliare*, in *Leg. Pen.*, 2020, 3, 5 ss; G. RUGGIERO, *Difesa legittima e legittimità della difesa*, in *Arch. Pen.*, 2020, 3, 819 ss; A. DE LIA, *Brevi note a margine della legittima difesa domiciliare*, in *Cass. Pen.*, 2020, 10, 3584 ss; P. PISA, *La legittima difesa domiciliare*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2020, 12, 1545 ss; F. PARISI, *In tema di legittima difesa domiciliare*, in *Foro It.*, 2021, 3, 2, 195 ss; a livello monografico, vd. D. NOTARO, *La legittima difesa domiciliare, dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive*, Torino, 2020, *passim*.

⁶ Sul punto, C. SQUIZZATO, *La legittima difesa: necessità ed utilità di una riforma di cui si continua a discutere*, in www.deiustitia.it, 1 luglio 2024.

⁷ Sul punto Cass., Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 13191; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49883.

⁸ M. PELISSERO, *La legittima difesa triplicata. Il piano inclinato delle garanzie e il rimpianto per il codice Rocco*, in *Osservatorio AIC*, 2019, 5, 117 ss.

dell'esimente, che continua a esigere un rigoroso accertamento dei suoi presupposti.

La presunzione in questione non è assoluta né svincolata dagli ulteriori requisiti della legittima difesa. Essa presuppone pur sempre la necessità e l'inevitabilità della reazione, nonché l'attualità di un pericolo di offesa ingiusta non altrimenti contenibile. Solo in presenza di tali condizioni può ritenersi integrata la proporzione tra difesa e offesa. Contrariamente opinando, l'automatismo si risolverebbe in un'estensione eccessiva dell'area della non punibilità, in contrasto con la necessità di tutela dei valori primari dell'uomo (vita ed integrità psico-fisica), dei principi di offensività e della logica di proporzione/bilanciamento che regge l'intero impianto delle cause di giustificazione.

La legittima difesa domiciliare, pertanto, non configura, nel suo complesso, una licenza generalizzata all'uso della forza nello spazio domiciliare, bensì individua una facoltà eccezionale di autotutela, ammessa quando l'intervento dell'autorità pubblica non sia in concreto praticabile. La necessità della reazione appartiene all'essenza stessa dell'istituto e ne costituisce il fondamento, quale criterio di bilanciamento tra interessi contrapposti. Pure questa forma speciale di legittima difesa richiede, in definitiva, una verifica concreta rimessa all'apprezzamento del giudice.

Anche con riferimento al quarto comma dell'art. 52 c.p., relativo alle intrusioni caratterizzate da violenza o dalla minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, la giurisprudenza ha escluso che la sola violazione del domicilio legittimi una reazione indiscriminata. Le modalità intrusive devono tradursi in un'aggressione, almeno potenziale, all'incolumità personale; solo in tale contesto potrebbe operare la presunzione codicistica.

Ne deriva che la riforma del 2019, pur enfatizzando sul piano testuale la tutela del domicilio, non ha eliminato il potere-dovere del giudice di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti della esimente, che restano il presidio imprescindibile della ragionevolezza dell'autodifesa.

4. Conclusioni.

In definitiva, le modifiche introdotte dalla l. n. 36/2019 appaiono, sotto il profilo applicativo, meno dirompenti di quanto la formulazione letterale potrebbe suggerire. La presunzione di proporzionalità, pur rafforzata sul piano testuale, non esonera il giudice dal dovere di accertare caso per caso la sussistenza di un'offesa attuale, la necessità e l'inevitabilità della reazione. Laddove tali requisiti difettino, la scriminante non può essere applicata.

Emerge un assetto nel quale l'enfasi legislativa sulla tutela del domicilio convive, in via interpretativa, con la permanenza di un modello sostanzialmente ancorato ai principi generali della giustificazione, a presidio della ragionevolezza e della proporzione nell'uso della forza privata.

La sentenza in commento, allora, si inserisce nel solco di un orientamento che, pur prendendo atto delle modifiche di disciplina, ne circoscrive l'operatività attraverso un rigoroso accertamento in concreto dei presupposti.

È stata, così, nuovamente esclusa ogni lettura che attribuisca alla riforma del 2019 una valenza di sostanziale legittimazione preventiva dell'uso della forza all'interno del domicilio.

La violazione di domicilio, o il pericolo di violazione, rappresentano elementi qualificanti, ma non autosufficienti: ciò che rileva è la concreta esistenza di un pericolo attuale, grave e non altrimenti evitabile all'incolumità individuale. L'apprezzamento di tali requisiti resta rimesso al giudice di merito, il cui vaglio deve essere sorretto da motivazione logica e coerente. In questa prospettiva, la decisione riafferma la natura eccezionale delle cause di giustificazione e la necessità di un bilanciamento attento tra tutela del domicilio e salvaguardia del bene vita, evitando derive interpretative che trasformino la difesa in strumento di reazione sproporzionata.

Una maggiore portata innovativa, invece, deve probabilmente attribuirsi al secondo comma dell'art. 55 c.p., che sembra aver introdotto una scusante per ipotesi di eccesso difensivo, intensivo o estensivo. Ad ogni modo, se è vero che la giurisprudenza ha "disinnescato" gli effetti perversi cui avrebbe potuto condurre la riforma del 2019, il legislatore sembra non aver affatto rinunciato a

presidiare il domicilio, come attesta il D.D.L. n. 1532, presentato il 12 giugno 2025, che propone modifiche agli artt. 2044 c.c. e 185 c.p., ridisegnando la disciplina del risarcimento danni proprio nel caso di eccesso di legittima difesa. La questione appare ancora in divenire, a testimonianza della complessità del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.